



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 2 agosto 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di PATTI
Via Padre Pio da Pietrelcina n. 8/L
98066 Patti (ME)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 141/2021 – espressione del voto _ espressione di preferenze in numero superiore a quello consentito.

In relazione al quesito del 12 luglio 2021 con il quale si chiedono chiarimenti in merito

1. all'assegnazione dei voti ai singoli candidati di una lista nel caso in cui sia stato indicato un numero di preferenze superiore a quelle esprimibili;
2. al soggetto che sarà eletto nel caso in cui due candidati della stessa lista riportino lo stesso numero di voti,

si osserva quanto segue.

Per l'elezione dei Consigli degli Ordini occorre tener conto che le liste non sono bloccate e che si possono esprimere preferenze a favore di tutti i candidati presenti nella lista. Pertanto, l'art. 12 del regolamento elettorale disciplina sia le modalità di attribuzione dei voti espressi alle liste, sia le modalità di attribuzione dei voti ai singoli candidati.

Il comma 1 dell'art. 12 del regolamento elettorale disciplina il caso in cui il voto sia espresso a favore della lista (barrando il nome del candidato presidente o il motto/contrassegno), senza che sia espressa alcuna preferenza per i singoli candidati. In tal caso, il voto è attribuito alla lista votata e, seguendo l'ordine di lista, a ciascuno dei candidati presenti nella lista fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere.

I commi 3 e 4 dell'art. 12 disciplinano, invece, i casi in cui i voti siano espressi a favore di singoli candidati. In particolare, al comma 3 si prevede che qualora il voto sia espresso a favore di un solo candidato o di un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere (barrando il nominativo dei candidati), il voto è attribuito al solo candidato o ai soli candidati in favore dei quali il voto è stato espresso e alla lista alla quale appartengono i candidati votati. Al comma 4, invece, si prevede che nel caso in cui l'elettore abbia indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito solo alla lista e tutte le preferenze espresse per i candidati si considerano non apposte.

Pertanto, nel caso previsto all'art. 12:

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

- comma 1, si ha che dal voto espresso a favore della lista discende l'assegnazione di un numero di preferenze pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere;
- comma 3, si ha solo l'attribuzione delle preferenze manifestate espressamente dall'elettore e l'attribuzione del voto alla lista;
- comma 4, si ha solo l'attribuzione del voto alla lista. Avendo l'elettore espresso preferenze specifiche per un numero di candidati maggiore di quello consentito non è possibile esprimere alcuna preferenza per i singoli candidati, né eliminando le preferenze espresse in eccedenza, né assegnandole con i criteri previsti dal comma 1.

In merito al secondo quesito si evidenzia che il comma 12 dell'art. 21 del d.lgs. 139/2005 prevede espressamente che in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

